

via Pomposa, 43/A int. B 47924 Rimini (RN) tel. 0541/1835500 - 4830898 fax 0541/480642 e-mail info@lostudiocommerciale.it sito web: www.lostudiocommerciale.it

#### SERVIZIO CIRCOLARI

04/03/2021

## **DICHIARAZIONE IVA ANNO 2020**

Raccolta informazioni per la dichiarazione Iva 2021 periodo d'imposta 2020

Con riferimento alla dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2020, si invitano i gentili Clienti a predisporre e completare il presente questionario in ogni sua parte prima dell'incontro con il professionista di riferimento, unitamente alla relativa documentazione richiesta.

Si ricorda che la dichiarazione annuale Iva dell'anno d'imposta 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il <u>1° febbraio e il 30 aprile 2021</u>.

### PRINCIPALI NOVITA'

Rigo VA16: per i contribuenti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti periodici Iva a seguito emergenza COVID-19 (vedi in fondo Appendice Iva 2021);

Rigo VF34: in caso di VENDITA esente di dispositivi di sicurezza personali al fine di non farli impattare nella determinazione del pro-rata;

Quadro VI: soppresso – non è più necessario riportare il numero di protocollo delle dichiarazioni d'intento ricevute;

**Quadro VQ**: aggiunta la colonna 7, relativa alla sospensione dei versamenti del 2020 dovuti ad eventi 2019 e precedenti;

**Quadro VL**: aggiunte due colonne al rigo VL41 relative alla differenza fra Iva periodica ed Iva versata nonché alla differenza fra credito Iva effettivo e credito Iva potenziale.

Si ricorda inoltre che il credito Iva superiore ad euro 5.000, può essere utilizzato in compensazione con altri tributi/contributi, solo dopo l'invio della dichiarazione vistata (devono trascorrere 10 giorni), salvo barrare la casella "esonero dall'applicazione del visto di conformità", a seguito ottenimento di un determinato punteggio negli ISA dell'anno precedente e solo fino ad euro 50.000 di credito.

DATI DA FAR PERVENIRE ALLO STUDIO ENTRO IL 10/04/2021 OPPURE ENTRO IL 20/03/2021 IN CASO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'.

NOME	IMPRESA O SOCIETA':	
Questi	onario e/o documenti da predisporre:	
1	Stampa di riepilogo delle vendite e degli acquisti registrati nel 2020 (liquidazione annua indicazione analitica degli imponibili, dell'Iva e delle causali di non applicazione della ste esportazioni, cessioni comunitarie, esclusione); eventuale registro acquisti ricevute nel 2020 ma registrate entro aprile 2021	essa (esenti,
	True 0	I ==== I
2	VA5 – Se presenti indicare imponibile ed Iva per l'acquisto di beni e servizi telefonici la cui iva è stata detratta per oltre il 50%  TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
	Acquisti di apparecchiature telefoniche mobili (cellulari) €  Servizi di gestione (spese di telefonia mobile) €	€
	Servizi di gestione (spese di telefonia mobile)	
3	VA11 - deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti; serve per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente l'ingresso nel Gruppo IVA	barrare
4	VA13 – Se presenti, indicare il totale imponibile delle cessioni verso condomini	€
5	VA14 – Barrare la casella se il contribuente PERSONA FISICA da regime "con lva" passa al regime "forfettario" - art. 1 commi 54-89 L 190/2014 – per indicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale lva precedente l'applicazione del regime	barrare
Verific	care la scelta nel quadro VO – regime d <mark>elle opzioni (in particolare VO33</mark> e VO34) e re	ttifica Iva.
6	VA15 - Vi sono problematiche di società non operative (comodo)?	NO
mensil OPER	volume d'affari ed operazioni che formano il plafond  mentazione da produrre: generalmente i riepiloghi lva generali suddivisi per ogni mese (lici).  AZIONI ATTIVE DI VENDITA  LUSA LA PARTE ATTIVA RELATIVA AGLI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE)	quidazioni iva
	LVE20 2: Compagnitive disease Experience (and R lett. e) e.b.) DDD C22/72 e.c.insiti)	l c
8	VE30 – 2: Se presenti indicare Esportazioni (art. 8 lett. a) e b) DPR 633/72 e simili)	€
	VE30 – 3: Se presenti indicare Cessioni Intracomunitarie (art. 41 DI 331/93 e simili)	€
	VE30 – 4: Se presenti indicare Cessioni verso San Marino (art. 71 DPR 633/72)	€
	VE30 – 5: Se presenti indicare Altre operazioni attive assimilate (es. artt. 8 bis e 9)	€
	TOTALE VE 30 operazioni che formano il plafond	€
Docur	nentazione da produrre: Intrastat vendite di beni a soggetti comunitari e di San Marino.	
9	VE31 – Se presenti indicare le operazioni attive non imponibili a seguito ricezione dichiarazione d'intento (art. 8 lett. C) DPR 633/72)	
10	VE32 – Se presenti indicare le altre operazioni attive non imponibili (che non formano plafond es. depositi Iva art 50-bis DL 331793, omaggi a EXTRA UE)	€
11	VE33 – Se presenti indicare le operazioni attive esenti (art. 10 DPR 633/72)	€
	mentazione da produrre: una descrizione del tipo di operazioni effettuate per verifica pro-	A10
12	VE34 – Se presenti indicare le operazioni attive ai sensi degli articoli da 7 a 7septies DPR 633/72 (generalmente operazioni attive per servizi verso soggetti UE e/o verso soggetti EXTRA UE, riaddebiti di servizi specifici a soggetti esteri, cessione di beni già presenti all'estero)	€

Documentazione da produrre: Intrastat prestazioni attive di servizi generici verso soggetti UE.

13	VE35 – 2: Se presenti indicare Cessione rottami e materiali di recupero (art. 74, c. 7 e 8 DPR 633/72)	€
	VE35 – 3: Se presenti indicare Cessioni di oro e argento puro	€
	VE35 – 4: Se presenti indicare Operazioni attive in subappalto nel settore edile (art. 17 c. 6 let. a) DPR 633/72)	€
	VE35 – 5: Se presenti indicare Cessioni di fabbricati (art. 17 c. 6 let. a-bis) DPR 633/72)	€
	VE35 – 6: Se presenti indicare Cessioni di cellulari (art. 17 c. 6 let. b) DPR 633/72)	€
	VE35 – 7: Se presenti indicare Cessioni prodotti elettronici - es. microprocessori, PC, tablet (art 17 c. 6 let. c) DPR 633/72)	€
	VE35 – 8: Se presenti indicare Prestazioni attive per pulizia e completamento edifici (art. 17 c. 6 let. a-ter DPR 633/72)	€
	VE35 – 9: Se presenti indicare Operazioni attive nel settore energetico (art. 17. C.6 lett. d-bis, d-ter, d-quater DPR 633/72)	€
	TOTALE VE 35 operazioni attive senza addebito dell'Iva (il reverse charge verrà applicato dal Vostro Cliente)	€
44	1/500 0 " " " " " " " " " " " " " " " " "	
14	VE36 – Se presenti indicare le operazioni attive verso soggetti terremotati	€
15	VE37 – Se presenti indicare le operazioni attive effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi – IVA DIFFERITA	€
	VE 37 – campo 2 indicare il "Di Cui" del punto precedente relativo all'art. 32-bis DL 83/012 (Iva per cassa)	€
16	VE38 – Se presenti indic <mark>are le operazi</mark> oni attive in Split Payment (art. 17-ter DPR 633/72)	€
	entazione da produrre: un riepilogo con indicazione del registro nel quale sono rilevate rement, se non già presente nel riepilogo generale.	le operazioni
17	Meno VE39 – Se present <mark>i indicare le o</mark> perazioni attive effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2020 – IVA DIFFERITA	€
18	Meno VE40 – Se presenti indicare le operazioni attive relative alla cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni	€
Docume	entazione da produrre: descrizione dei cespiti ceduti con suddivisione di codici Iva u	ıtilizzati nelle

fatture di cessione cespiti.

# OPERAZIONI PASSIVE DI ACQUISTO (COMPRESA SOLAMENTE LA PARTE DEGLI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE)

19	VF15 – Se presenti indicare gli acquisti effettuati a seguito invio di dichiarazioni di	€
	intento (ricezione fattura senza Iva art. 8 let. c) o art. 8 c. 2) DPR 633/72)	

Documentazione da produrre: la stessa di cui al precedente punto 5) inoltre compilare il quadro VC.

20	VF16 – campo 1 – Se presenti indicare altri acquisti non imponibili (art. 9 DPR 633/72, artt. 40, 41 DL 331/93)	€
	VF16 – campo 2 – Se presenti indicare gli acquisti in esenzione Iva art. 10 DPR 633/72)	€
21	VF17 – Se presenti indicare le operazioni passive ricevute da soggetti in regimi agevolati	€

	VF17 – campo 2 indicare il "Di Cui" del punto precedente relativo all'ar (Regime Forfettario)	t. 1 L 190/2014	€
22	VF18 – Se presenti indicare gli acquisti da terremotati		€
23	VF19 – Se presenti indicare il solo imponibile relativo ad acquis detraibile in tutto o in parte (art. 19-bis 1 DPR 633/72)	ti con Iva non	€
24	VF20 – Se presenti indicare il solo imponibile relativo ad operazioni l ammessa in detrazione (es. indetraibilità a seguito da pro rata)	a cui lva non è	€
25	VF21 – Se presenti indicare le operazioni passive effettuate nell'anno re detraibile in anni successivi – IVA DIFFERITA  VF21 – campo 2 indicare il "Di Cui" del punto precedente relativo al 83/012 (Iva per cassa)		€
26	Meno VF22 – Se presenti indicare gli acquisti registrati in anni precimposta detraibile nel 2020	cedenti ma con	
27	VF26 – Particolari operazioni passive con l'estero	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
	VF26 – campi 1 e 2 Acquisti di Beni Comunitari	€	€
	VF26 – campi 3 e 4 Importazioni (con e senza dichiarazione d'intento in dogana)	€	€
		IVA ESPOSTA (PAGATA)	SENZA IVA (REVERSE)
	VF26 – campi 5 e 6 Acquisti di Beni da San Marino	€	€

Documentazione da produrre: Intrastat acquisti di beni ed Intrastat acquisto di servizi generici se non esonerati.

28 VF27 – Ripartizione degli acquisti ed importazioni rilevanti ai fini Iva				
	Beni ammortizzabili	Beni strumentali non ammortizzabili	Beni destinati alla rivendita o produzione	
	€	€	€	€

29	Quadro VJ: fornire un elenco dettagliato di imponibile ed Iva relativo agli acquisti effettuati in reverse
ACQUE.	charge (tipologia di operazione: acquisti di beni e servizi UE, microprocessori, oro ed argento,
	appalti edili, prestazioni di completamento edifici e pulizia, acquisto immobili)

**Documentazione da produrre**: estrapolazione della parte attiva del reverse charge dal registro vendite se il programma la rileva dentro lo stesso registro, assieme alle altre operazioni attive e non separatamente.

Esemplificando:

Ulteriori dettagli relativi agli acquisti:	<u>Imponibile</u>	Imposta
Acquisti intracomunitari di servizi generici (art. 7 ter)	€	€
Acquisti beni da non residenti (autofatt. art. 17) (es. beni all'estero)	€	€
Acquisti servizi generici extra UE (art. 7 ter)	€	€
Acquisti di rottami e cascami (autofatt. art. 17)	€	€
Acquisti oro e argento (autofatt. art. 17)	€	€
Acquisti da subappaltatori nel settore edile (autofatt. art. 17)	€	€

Acquisti f	abbricati imponibili per opzione (autofatt. art. 17)	€	€
Acquisti o	la Città del Vaticano	€	€
Acquisti o	li cellulari con reverse charge	€	€
Acquisti o	li processori ed "elettroncia" con reverse charge	€	€
Acquisti demolizio	di servizi del comparto edile e settori connessi (impianti, pulizie, oni ecc)	€	€
	li servizi di subappalto in edilizia	€	€
30	Quadro VH: (da compilare solo se si intende variare, integromunicazioni trimestrali periodiche - LIPE, con ravvedimen		

**Documentazione da produrre**: le liquidazioni periodiche inviate, le liquidazioni mensili da registri Iva, gli F24 di pagamento delle liquidazioni mensili compreso F24 dell'acconto; eventuali F24 da ravvedimento.

LIQUIDAZIONI IVA MENSILI/TRIMESTRALI (indicare solo il saldo a debito/credito di competenza del periodo):				
MESE	IVA A CREDITO	IVA A DEBITO (*)	Ravv.	
VH1 GENNAIO	€	€		
VH2 FEBBRAIO	€	€		
VH3 MARZO	€	€		
VH4 I TRIMESTRE	€	€		
VH5 APRILE	€	€		
VH6 MAGGIO	€	€		
VH7 GIUGNO	€	€		
VH 8 II TRIMESTRE	€	€		
VH9 LUGLIO	€	€		
VH10 AGOSTO	€	€		
VH11 SETTEMBRE	€	€		
VH 12 III TRIMESTRE	€	€		
VH13 OTTOBRE	€	€		
VH114 NOVEMBRE	€	€		
VH15 DICEMBRE	€	€		
VH 16 IV TRIMESTRE	€	€		

		METODO
VH117 ACCONTO IVA DOVUTO – importo e metodo	€	

31	Quadro VM: Se presenti cessioni interne di veicoli nuovi o usati acquistati nell'Unione Europea
----	---

Documentazione da produrre: F24 del relativo versamento dell'Iva.

32	QUADRO VQ – serve per determinare il credito maturato a seguito di versamenti Iva periodica	
	non spontanei – da comunicazioni di irregolarità e/o cartelle	

Predisporre le cartelle di pagamento e/o le comunicazioni di irregolarità Iva, nonché i relativi F24 pagati ed eventuali piani di rateazione – (es. versamenti con codice 9001); dall'anno d'imposta 2017. **Evidenziare gli importi versati a seguito sospensione**.

	33	Quadro VL: F24 relativi all'Iva utilizzata in compensazione sia da dichiarazione annuale che da istanze trimestrali
--	----	---

34	Quadro VT: Se presenti Cessioni di beni e servizi verso consumatori privati
----	---

**Documentazione da produrre**: ripartizione dell'imponibile e dell'Iva suddiviso in corrispondenza delle regioni e provincie autonome **ove sono situati il luogo o i luoghi di esercizio dell'attività**.

REGIONE		IMPONIBILE	IVA		MPONIBILE IVA	
		A Comment of the Comm				
35	Viene richiesto il visto I	va?	SI	NO		

#### Si ricorda che:

- È variata la disciplina della detrazione dell'Iva;
- Ogni F24 con un credito in compensazione deve transitare per Fisco on line o Entratel (no home banking);
- Le compensazioni Iva, fino all'importo di euro 5.000,00 non sono soggette al visto Iva;
- Non è possibile procedere a qualsiasi tipo di compensazione di qualsiasi credito qualora vi siano debiti erariali e relativi oneri accessori iscritti a ruolo, di importo superiore ad euro 1.500,00 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento si ritiene che il pagamento regolare dei piani di rateazione consenta di considerare il debito non scaduto e quindi valida la compensazione;
- Il limite massimo generale di utilizzi in compensazione di TUTTI i crediti erariali e contributivi complessivi ammonta ad euro 700.000,00 annui (euro 1.000.000 per l'anno 2020);
- VERSAMENTO DELL'IVA A DEBITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: entro il 16 marzo 2021 deve essere effettuato il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'eventuale IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020 (generalmente per i soggetti trimestrali). Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 telematico, codice 6099, anno di riferimento "2020". Il versamento del saldo IVA 2021, del periodo 2020, può essere pagato in un'unica soluzione o in forma rateale, riepilogando si potrà procedere a:
- a) versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo, oppure rateizzare, maggiorando dello 0,33% per ogni mese di rateazione l'importo di ogni rata successiva alla prima (es.:0,33% la seconda, 0,66% la terza e così via), massino 9 rate scadenti il 16 di ogni mese fino a novembre;
- b) versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo (0,40%X4), oppure rateizzare dalla data di pagamento (30 giugno), maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo (0,40%X4) e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima massimo 6 rate scadenti la prima il 30 giugno e le successive il 16 di ogni mese fino a novembre. Con rifermento al punto b) è possibile avvalersi dell'ulteriore differimento di 30 giorni, applicando sulla somma dovuta un ulteriore 0,40% (0,40%X4 + 0,40%) e quindi prima o unica rata scadente il 30 luglio e/o eventuali altre rate successive (massimo 4) scadenti il 16 di ogni mese fino a novembre.

-----

#### **APPENDICE IVA 2021**

#### TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

#### Modalità di compilazione del rigo VA16

2 - Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020

Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

4 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.

5 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020 (es. federazioni sportive, ecc.)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.

6 - Soggetti aventi il domicilio fisca<mark>le, la sede le</mark>gale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (art. 62, c. 2, D.L. n. 18/2020) – Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, c. 3, D.L. n. 18/2020)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.

7 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per il mese di aprile 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.

## 8 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per il mese di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

# 9 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 (art. 18, c. 1, 3, 5 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019;
- i soggetti per i quali si verificano contestualmente le condizioni indicate ai precedenti codici evento 7 e 8.

## 12 - Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Novembre 2020 (art. 13-ter D.L. n. 137/2020)

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di novembre 2020 per:

- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis D.L. n. 137/2020;

- i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del D.L. n. 137/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.

## 13 - Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Dicembre 2020 (art. 13-quater D.L. n. 137/2020)

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di dicembre 2020 per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019;
- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020;

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito.

Cordiali saluti

LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP